



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

RELAZIONE PER L'ADESIONE A TRE ACCORDI IN AMBITO UNECE:

- **Accordo del 1958-1995 (Regolamenti Unece) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, e alle condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni**
- **Accordo del 1997 (Revisioni periodiche su veicoli) relativo all'adozione di condizioni uniformi per ispezioni tecniche periodiche dei veicoli a motore e il riconoscimento reciproco di tali controlli.**
- **Accordo del 1998 (Regolamenti tecnici Globali) relativo all'adozione di regolamenti tecnici globali per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono essere installate e/o utilizzate sui veicoli a motore.**

Onorevole Presidente

Onorevoli Signori Membri della Commissione,

ho il piacere di presentare Loro tre Accordi in ambito UNECE (United Nation Economic Commission for Europe) ai fini dell'adesione. L'UNECE, cui la Repubblica di San Marino ha aderito dal 2 marzo 1992, sovrintende all'omologazione dei veicoli a motore per il trasporto su terra, nonché di ogni sistema, dispositivo o componente tecnico destinato a tali veicoli. La sovrintendenza in questo settore si esplica attraverso l'emanazione di direttive tecniche minuziose che si sviluppano nel tempo in relazione al progresso tecnologico e alla evoluzione della ricerca. Le norme internazionali e i regolamenti UNECE hanno a riguardo principalmente la sicurezza attiva e passiva dei veicoli, i consumi e le emissioni, ma anche l'uniformità delle dimensioni dei veicoli e delle prestazioni che li governano. Le norme di omologazione tecnica servono a facilitare gli scambi commerciali: le procedure di omologazione sono obbligatorie per poter immettere sul mercato un veicolo e le relative parti accessorie; ed è sufficiente che un solo Stato membro/contraente conceda l'omologazione al veicolo, affinché quel tipo di veicolo possa essere immatricolato in tutta la Comunità internazionale, sulla base del certificato di conformità.

L'adesione a questi tre Accordi permetterà alla Repubblica di San Marino di divenire a tutti gli effetti parte del sistema di omologazione nazionale, con la possibilità quindi di rilasciare "certificati di omologazione" dei veicoli, validi in tutti gli altri Stati Parte. Naturalmente



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

occorrerà provvedere alla istituzione di un'Autorità di omologazione, dotata degli Uffici idonei a verificare la conformità del veicolo o delle sue parti ai regolamenti e norme internazionali di riferimento. Tale Autorità potrà essere costituita in seno all'Amministrazione, ovvero avvalendosi di Società specializzate già esistenti.

Con l'Accordo del 1958-1995 (Regolamenti Unece) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, e alle condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni" sottoscritto a Ginevra il 20 marzo 1958 e successivamente aggiornato a più riprese, le parti contraenti stabiliscono le condizioni per il rilascio delle omologazioni e il loro riconoscimento reciproco. Ciascuna Parte contraente può rilasciare le omologazioni e i marchi di approvazione per i tipi di veicoli a motore, attrezzature o parti purché dimostri la comprovata competenza tecnica e vengano soddisfatte le modalità per garantire la conformità del prodotto al tipo omologato. In base a tale Accordo, tutti i veicoli a motore, attrezzature o parti omologate da una Parte contraente devono essere ritenuti conformi da tutte le Parti contraenti. E' inoltre prevista la possibilità per una Parte contraente di denunciare presso l'Autorità di omologazione di un'altra Parte la conoscenza di omologazioni rilasciate in difformità al tipo omologato, da parte dell'Autorità stessa. Vi è inoltre garantita la possibilità di vietare la vendita e l'uso di tali veicoli, attrezzature o componenti nel proprio territorio.

Con l'Accordo del 1997 (Revisioni periodiche su veicoli) relativo all'adozione di condizioni uniformi per ispezioni tecniche periodiche dei veicoli a motore e il riconoscimento reciproco di tali controlli", le Parti contraenti stabiliscono regole per il controllo tecnico periodico dei veicoli a motore immatricolati nel proprio territorio. Nei regolamenti tecnici vengono stabiliti le categorie di veicoli a motore in questione e la loro frequenza di controllo, le apparecchiature e/o le parti da ispezionare, i metodi di prova per i quali i requisiti di prestazione sono da dimostrare. Scopo di tale accordo è quello di dare uniformità alle norme che regolano la circolazione stradale in ambito internazionale, aumentare la sicurezza stradale in considerazione del tendenziale aumento del traffico stradale, aumentare il livello di protezione dell'ambiente attraverso rigidi standard e condizioni di emissioni e condizioni del veicolo.

Con l'Accordo del 1998 (Regolamenti tecnici Globali) relativo all'adozione di regolamenti tecnici globali per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono essere installate e/o



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

utilizzate sui veicoli a motore”, sottoscritto a Ginevra il 25 giugno 1998, vengono stabiliti i processi mediante i quali le Parti contraenti possono elaborare congiuntamente regolamenti tecnici globali in materia di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto dei veicoli a motore, accessori e parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore; viene garantito che le procedure utilizzate nei regolamenti tecnici siano trasparenti; sono ridotti gli ostacoli tecnici agli scambi internazionali attraverso l’armonizzazione dei regolamenti tecnici vigenti nei Paesi contraenti, e assicurato che lo sviluppo di nuovi regolamenti tecnici in materia di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica siano improntati alle migliori prassi internazionali; sono stabiliti i criteri per divenire Paesi contraenti; sono definiti gli organismi di controllo e gestione “Comitato esecutivo” e le modalità operative degli stessi; vengono definiti i criteri per l’emanazione dei regolamenti tecnici, è istituito il Registro delle tecniche globali. Tutto ciò al fine di promuovere lo sviluppo di regolamenti tecnici globali, in grado di assicurare elevati livelli di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto o la contraffazione di veicoli a motore e relativi accessori e componenti.

Da parte della Repubblica di San Marino non occorrono particolari norme di recepimento o adeguamento legislativo, in quanto l’adesione ai predetti Accordi comporta il recepimento automatico delle norme e regolamenti internazionali in materia; né esistono norme sammarinesi in contrasto con quelle previste dagli Accordi

Onorevoli Consiglieri,

l’adesione ai tre Accordi proposti pone la Repubblica di San Marino in condizione ricettiva rispetto alla norme e agli standard richiesti dall’UNECE per poter legittimamente istituire una propria Autorità di omologazione nazionale, in piena autonomia ovvero avvalendosi di società specializzate. Il nostro Paese avrà così l’opportunità di emettere la certificazione della omologazione dei veicoli di terra a motore e dei loro accessori e/o componenti, pienamente valevole nei territori di tutti gli Stati Parte dei Trattati stessi.

Ritenendo importante esprimere il nostro assenso alle opportunità che l’adozione dei predetti Accordi ci presenta, ho l’onore di richieder Loro la presa d’atto all’Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, e alle condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, sottoscritto a Ginevra il 20 marzo 1958 e successivamente il 5 ottobre 1995, all'Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi per ispezioni tecniche periodiche dei veicoli a motore e il riconoscimento reciproco di tali controlli, sottoscritto a Vienna il 13 novembre 1997 (con successiva correzione ECE/RCTE/CONF/4/COR.1 ed emendamenti ECE/RCTE/CONF/4/AMEN.1 e ECE/RCTE/CONF/4/AMEN.2) e all'Accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici globali per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono essere installate e/o utilizzate sui veicoli a motore, sottoscritto a Ginevra il 25 giugno 1998 (con successiva correzione ECE/TRANS/132/CORR.1).

La traduzione non ufficiale in lingua italiana dei tre Accordi, già posta agli atti del Congresso di Stato, risulta già consolidata dei successivi emendamenti e correzioni.